

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 3 e dell'articolo 7 bis della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007 n.38 (organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)))

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007 n.38 (organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)) sono aggiunte in fondo le seguenti parole: "anche nel caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle medesime infrastrutture o di loro parti".
2. All'articolo 7 bis della l.r. 39/2007 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. I medesimi strumenti possono essere utilizzati per far fronte alle conseguenze di calamità, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione ricevono il riconoscimento dello stato di emergenza, secondo il relativo programma di attuazione approvato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 5."

Articolo 2

(Norma transitoria)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 7 bis della l.r. 39/2007, come modificata dalla presente legge, si applica anche alle situazioni per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stato dichiarato ed è ancora in corso lo stato di emergenza.